CAMERA DEI DEPUTATI N. 3219

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MENSORIO

Istituzione del ruolo nazionale dei medici scolastici

Presentata il 7 ottobre 1993

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La tutela della salute degli alunni frequentanti le scuole statali di ogni ordine e grado richiede in primo luogo la creazione nell'ambiente scolastico di una coscienza sanitaria, che è una componente educativa e mira a promuovere, nei singoli, atteggiamenti consapevoli e comportamenti positivi nei confronti della salute propria e di quella della comunità.

Per realizzare tali obiettivi, funzionali ad una scuola che interagisce con la più vasta comunità sociale ed accoglie la sfida dei bisogni emergenti dalla lettura del territorio nelle sue dimensioni strumentali, ambientali, culturali e politiche, è indispensabile la presenza nella scuola di apposito personale medico da impegnare in modo continuativo nei compiti di medicina scolastica ed in tutte le attività che concorrono, mediante la tutela della salute e dell'igiene nella scuola, alla promozione del processo di formazione integrale ed armonica della personalità delle giovani generazioni.

Pertanto, nel quadro della pluralità degli interventi educativi e della corresponsabilità didattica, considerati il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518; il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, articolo 4; nonché la legge 22 dicembre 1975, n. 685 (istitutiva del comitato antidroga), si propone all'esame del Parlamento la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito il ruolo nazionale dei medici scolastici in aggiunta ai quadri docenti, con un rapporto di 1 per 1.000 alunni anche di plessi scolastici diversi.

ART. 2.

1. I medici scolastici sono assunti con regolare concorso ed inquadrati nel corpo docente.

2. Il coordinamento organizzativo ed amministrativo è affidato alle unità sanitarie locali competenti.

ART. 3.

1. Il personale medico scolastico deve:

a) assicurare la presenza continuata durante l'arco delle lezioni giornaliere;

b) conservare le schede aggiornate di ciascun alunno frequentante le scuole statali presenti nel territorio di sua competenza;

c) sottoporre a visita medica preliminare ed *in itinere* tutti gli alunni allo scopo di accertare gli eventuali impedimenti ad una normale frequenza scolastica;

d) tenere settimanalmente lezioni agli alunni sull'educazione alla salute secondo la programmazione in atto nelle singole scuole, d'intesa con i capi d'istituto;

e) assicurare agli alunni consulenze ed incontri su problemi di carattere medico ed etico-sociale, anche per le finalità previste dalla vigente legislazione per la prevenzione della tossicodipendenza;

f) coordinare gli interventi medici e specialistici per gli alunni handicappati secondo quanto previsto dalla legge 4 agosto 1977, n. 517, dalla legislazione regionale in materia di diritto allo studio e dalle direttive contenute nei protocolli d'intesa tra provveditorati agli studi, enti locali ed unità sanitarie locali, come previsto dalle circolari del Ministro della pubblica istruzione 23 settembre 1983, n. 258, e 3 settembre 195, n. 250.

ART. 4.

1. I medici scolastici espletano le loro funzioni in un ambulatorio scolastico fornito delle indispensabili attrezzature e situato di regola nella sede distrettuale.